



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Chieti

Alla

Giunta Regionale
**Dipartimento Territorio - Ambiente -
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
(DPC026)** della Regione Abruzzo:
dpc026@regione.abruzzo.it

**Dipartimento Territorio - Ambiente -
Servizio Valutazioni Ambientali (DPC002)**
della Regione Abruzzo:
dpc002@regione.abruzzo.it;

E pc

**Al Soggetto Proponente
Servizio Gestione Rifiuti – Bonifiche**
dpc026@pec.regione.abruzzo.it
salvatore.corropolo@regione.abruzzo.it

Risp. Prot. 16152 *del* 03/11/2021
Class 34.28.10/2/2020
Ref. Vs. 434481 *del* 27/10/2021
Allegati ---

Oggetto: VAS – 21/0434481 – DET. DPC026/276 – Procedura di consultazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale – Verifica di Assoggettabilità a VAS relativa all'“Adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti” ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 – Autorità Procedente: DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo – Parere di competenza [P 16152/21]

In riscontro alla nota inviata il 27/10/2021 ed acquisita agli atti di questa Soprintendenza con prot. n. 16152 del 03/11/2021, in merito al Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S., allegato alla stessa, per l'adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) in oggetto, si ritiene di dover effettuare alcune considerazioni preliminari.

Il PRGR vigente è già stato sottoposto alla procedura di VAS con esito positivo, espletata in occasione dell'adozione del Piano nel 2018, l'attuale aggiornamento della pianificazione regionale riguarda esclusivamente il documento di Piano “Aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti agli obiettivi conseguenti al recepimento delle direttive UE “economia circolare”(d.lgs.116, 118, 119, 121/2020)”, che nella parte seconda contiene la Proposta pianificatoria con riferimento al conseguimento degli obiettivi derivanti dal recepimento direttiva UE “pacchetto economia circolare”.

Nella valutazione dei potenziali impatti del Rapporto Preliminare si afferma che il “pacchetto economia circolare” non apporterà variazioni rispetto a quanto già considerato e valutato nella precedente procedura di VAS in termini di:

- nuovi processi di natura transfrontaliera;
- nuovi elementi di rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione regionale);
- valore e vulnerabilità delle aree interessate (intero territorio regionale);



- impatti su aree o paesaggi regionali riconosciuti come protetti.

Le azioni previste nel Piano comportano, dunque, una riduzione complessiva degli impatti sull'ambiente, ma è altrettanto palese che le medesime azioni comportino impatti residui sul territorio, che tuttavia in qualche modo lo stesso Piano cerca di ridurre per quanto possibile e tenere sotto controllo.

Considerato, dunque, che il presente Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS è relativo ai soli aspetti che modificano il precedente Piano in relazione all'applicazione degli obiettivi definiti dal pacchetto economia circolare, in quanto tutti gli altri contenuti di piano (ad es. criteri localizzativi ed impiantistici) non risultano modificati, e che pertanto rimangono invariate le risultanze delle precedenti valutazioni ambientali già oggetto di procedura VAS espletata in occasione dell'adozione del Piano nel 2018 – DGR 248 del 27/04/2018;

questa Soprintendenza ritiene che l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti non sia da assoggettare a V.A.S., in quanto la revisione di tale piano non comporta nuovi “effetti significativi sull'ambiente” e sul paesaggio non già precedentemente considerati.

Si rappresenta che il presente parere non solleva dalla successiva richiesta dei pareri/autorizzazioni di competenza di questa Soprintendenza, ai sensi della più ampia legislazione vigente ed ai sensi e secondo le procedure di cui alla Parte II e III del D. Lgs. 42/2004. Restano, altresì, fermi gli obblighi di legge a tutela delle preesistenze antropiche e archeologiche diffuse sul territorio. In particolare dovranno essere sottoposti a richiesta di autorizzazione o parere tutte le opere ricadenti in zone di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 o sottoposte a norme di salvaguardia archeologica negli strumenti di gestione urbanistico-territoriale.

Inoltre si coglie l'occasione per richiamare la normativa di “verifica preventiva dell'interesse archeologico” secondo la procedura di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 che riguarda tutti i lavori pubblici o di interesse pubblico e dispone che “*Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia.*”

Responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 è il Direttore Rosaria Mencarelli.

RO

IL FUNZIONARIO COMPETENTE

ARCH. ROBERTO ORSATTI
roberto.orsatti@beniculturali.it

IL DIRETTORE
Rosaria Mencarelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it;